

COMUNE DI LEGGIUNO



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 14/10/2025

SOMMARIO

TITOLO I - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Istituzione e presupposto impositivo

Articolo 3 - Soggetti passivi

Articolo 4 – Finalità dell'imposta

TITOLO II - TARIFFE E MISURA DELL'IMPOSTA

Articolo 5 - Misura dell'imposta

TITOLO III – ESENZIONI

Articolo 6 - Esenzioni

TITOLO IV - OBBLIGHI TRIBUTARI

Articolo 7 - Obblighi e responsabilità dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

Articolo 8 - Versamento dell'imposta

TITOLO V - DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO E RIMBORSO

Articolo 9 - Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 10 - Sanzioni

Articolo 11 – Riscossione coattiva

Articolo 12 – Interessi

Articolo 13 - Rimborsi e compensazione

Articolo 14 - Contenzioso

TITOLO VI – FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 15 – Funzionario responsabile dell'imposta

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 16 – Entrata in vigore e disposizioni finali

TITOLO I

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23 e s.m.i.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto impositivo

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23. L'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione ufficiale da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 15-quater, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011 n. 214, così come integrato dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. B), del Decreto Legge 30 Aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 Giugno 2019, n. 58.

2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01.01.2026.

3. Con apposita delibera – unitamente all'approvazione annuale delle tariffe dell'imposta di soggiorno – la Giunta delibera la destinazione del gettito annuale tra gli interventi previsti dal precedente comma.

4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 5, e tutte le altre tipologie previste dalla normativa, ubicate nel territorio del Comune di Leggiuno.

5. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere:

- alberghi o hotel;
- residenze turistico alberghiere;
- alberghi diffusi;
- condhotel;

e nelle strutture ricettive non alberghiere:

- casa per ferie;
- ostelli;
- foresterie lombarde;
- locande;
- case e appartamenti vacanze, come individuate e definite dall'art. 18 della Legge Regionale 1° Ottobre 2015, n. 27 in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo, compresi gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. 24 Aprile 2017, n. 50 e successive integrazioni e modificazioni;

- affittacamere ed attività saltuarie di alloggio e prima colazione;
- Bed & breakfast;
- strutture di turismo rurale, agriturismi, rifugi e bivacchi fissi;
- aziende ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici e aree di sosta);

Tale elenco è a titolo esemplificativo e non esaustivo.

6. L'imposta è dovuta per i pernottamenti effettuati durante tutto l'anno solare nelle strutture ricettive ed è corrisposta per ogni pernottamento fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi. Si considerano consecutivi i pernottamenti qualora il cliente si assenti dalla struttura per il weekend, per poi rientrarvi il lunedì successivo.

7. Per strutture ricettive si fa riferimento alle tipologie di strutture di cui alla Legge Regionale 1 Ottobre 2015 n. 27 "*Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo*".

Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia effettuato in modo occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale, anche nel caso in cui la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale, fatti salvi i casi di esenzione di cui al successivo art.6.

Articolo 3 - Soggetti passivi

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive, di cui all'articolo 2, comma 5, del presente regolamento, che si trovano nel territorio del Comune di Leggiuno e non risulta iscritto all'anagrafe di Leggiuno.

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva, di cui all'articolo 2, comma 5, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero chi interviene nel pagamento del corrispettivo, di cui all'articolo 4, comma 5-ter, dl D.L. n. 50/2017, convertito nella Legge n. 96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale, di cui all'art. 4, comma 5-bis, del D.L. n. 50/2017 convertito nella Legge n. 96/2017;

3. Sono esenti dal pagamento dell'imposta, oltre ai residenti nel Comune di Leggiuno, anche i soggetti indicati all'art. 6 del presente Regolamento.

Articolo 4 – Finalità dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta può essere destinato a finanziare gli interventi previsti dal Bilancio di previsione del Comune di Leggiuno per lo sviluppo del sistema turistico locale, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, mediante azioni di promozione turistica, potenziamento dei servizi di informazione turistica anche digitale, organizzazione di eventi e di manifestazioni, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) progetti di sviluppo di rete escursionistica;
- b) progetti di sviluppo di itinerari turistici e circuiti di eccellenza;
- c) rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione;
- d) riqualificazione e gestione dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi;
- e) finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la Regione e/o altri Enti Locali e/o associazioni e/o privati – sostegno economico di iniziative organizzate direttamente o a favore di enti e associazioni, che in

collaborazione con il Comune realizzano iniziative culturali, fieristiche o manifestazioni di promozione del territorio comunale di richiamo generale e che prevedano un afflusso e soggiorno di popolazione non residente;

- f) progetti di mobilità turistica interna;
- g) investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica delle località;
- h) igiene e decoro del territorio – servizi alla collettività che favoriscano l'accoglienza turistica;
- i) manutenzione e decoro dei luoghi e punti di attrazione turistica del territorio.

2. Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno dovrà essere incassato nel Bilancio dell'Ente in un apposito capitolo di entrata. Gli impegni di spesa, fino alla concorrenza dell'entrata, finanziati con tale capitolo, dovranno rispettare la destinazione di cui al comma 1 e, al fine di garantire la massima trasparenza, pubblicati sul sito web del Comune.

3. Il Comune di Leggiuno darà indicazione negli atti di programmazione su destinazione e utilizzo delle risorse derivanti annualmente dall'imposta di soggiorno.

TITOLO II - TARIFFE E MISURA DELL'IMPOSTA

Articolo 5 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamenti ed è articolata in maniera differenziata tra le diverse categorie di strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, secondo criteri di gradualità. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.

2. Le tariffe dell'Imposta di Soggiorno sono deliberate con atto della Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale nel presente Regolamento.

3. Le tariffe vengono aggiornate annualmente con atto della Giunta Comunale; in caso di mancata adozione della deliberazione le tariffe si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi del comma 169, art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006.

4. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

TITOLO III – ESENZIONI

Articolo 6 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno, oltre ai residenti del Comune di Leggiuno:

- a) i minori di anni 14;
- b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture ospedaliere sanitarie site nel territorio della regione Lombardia in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori;
- c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie della regione Lombardia in ragione di un accompagnatore per paziente;

d) le persone con disabilità non autosufficienti, con idonea certificazione medica o carta europea di disabilità (disability card) e il loro accompagnatore e i genitori che accompagnano i minori diversamente abili;

e) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano e pernottano per esigenze di servizio, che risultino certificate;

f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

g) i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati, a cui è riconosciuto lo status di “profugo”, rientranti o meno in piani straordinari nazionali di accoglienza;

h) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;

i) volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario nel territorio della provincia di Varese;

j) gli ospiti presso strutture in gestione ad ONLUS, così come definite nel D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni di cui all’art. 104 del Dlgs 3 luglio 2017 n.117.

k) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo;

l) gli atleti componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative, ritiri, gare e tornei organizzati dalle associazioni sportive locali, previa attestazione della Federazione Sportiva di appartenenza.

m) le donne e i loro figli vittime di violenza a cui è stato assicurato servizio di pronta accoglienza residenziale di emergenza, a seguito della sottoscrizione di protocolli di intesa da parte di autorità amministrative e associazioni di categoria di operatori turistici.

2. L’esenzione di cui ai punti b) e c), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. Gli accompagnatori dovranno altresì dichiarare, in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

3. L’esenzione di cui ai punti d), e), f), g), h), i), j), k), l),m), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, della documentazione rilasciata dagli enti preposti o di appartenenza, e da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

TITOLO IV - OBBLIGHI TRIBUTARI

Articolo 7 - Obblighi e responsabilità dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2, del Regolamento sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Per l'anno 2026 l'applicazione dell'imposta decorre dal 01.01.2026.

2. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2, sono tenuti inoltre a:

- a) informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito della struttura;
- b) riscuotere l'imposta al momento del checkout, contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno, rilasciando la relativa quietanza. Nel caso di pacchetti acquistati direttamente presso un intermediario, il titolare della struttura ricettiva dovrà richiedere il versamento dell'imposta di soggiorno rilasciando quietanza;
- c) trasmettere al Comune, con procedure informatiche definite dallo stesso, una comunicazione periodica per ogni indirizzo e numero civico di ubicazione delle strutture ricettive o unità immobiliari gestite in cui dovranno essere rendicontate le somme incassate e tutte le informazioni utili per l'effettuazione dei controlli (es. numero totale dei pernottamenti, distinguendoli tra quelli soggetti ad imposta e quelli esenti, numero di ospiti, numero di notti, imposta applicata, esenzioni applicate divise per tipologia, importo totale). La comunicazione deve essere presentata anche in assenza di pernottamenti. La suddetta comunicazione deve essere trasmessa entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del relativo trimestre;
- d) riversare al Comune di Leggiuno le somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del relativo trimestre (30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, 31 gennaio), mediante versamento a mezzo del sistema di pagamento "pagoPA" o altro sistema di pagamento accordato dal Comune;
- e) presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'art. 6, comma 2 e 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno e richiedere la documentazione rilasciata dagli enti preposti e di appartenenza;
- f) fornire al Comune le informazioni finalizzate ai controlli del corretto pagamento/versamento dell'imposta entro 30 giorni dalla richiesta;
- g) conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dell'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibile i controlli da parte del Comune;

3. L'Amministrazione Comunale potrà dotarsi di apposito gestionale informatico successivamente messo a disposizione dei soggetti gestori.

4. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune, può essere assolta preventivamente dal soggetto cui sono demandati, in forma continuativa, il servizio di prenotazione del soggiorno e/o di check in/check out nella struttura ricettiva: in tale caso, a tale soggetto spetta l'adempimento degli obblighi previsti nel presente Regolamento, fermi restando gli obblighi facenti capo ai soggetti responsabili di imposta.

Articolo 8 – Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, al il termine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato, che provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza e al successivo versamento al Comune di Leggiuno.

2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro il termine indicato dall'art. 7 del presente regolamento, mediante versamento a

mezzo del sistema di pagamento “pagoPa” o altro sistema di pagamento accordato dal Comune. Per particolari esigenze straordinarie, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dal presente Regolamento.

3. Il versamento dovrà contenere la causale “*Imposta di soggiorno*”, il trimestre di riferimento ed il nominativo della struttura o dati identificativi del soggetto di cui all’articolo 3, comma 2.

4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest’ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

TITOLO V - DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO E RIMBORSO

Articolo 9 -Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune vigila sull’adempimento dell’imposta, sulla sua riscossione e sul riversamento del tributo al Comune stesso da parte del Responsabile del pagamento dell’imposta.

2. Ai fini dell’attività di accertamento dell’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 161 e 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. e all’articolo 1, comma 792, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 in materia di accertamento esecutivo.

3. Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo, il Comune può:

a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare a esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, nonché inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l’obbligo di restituirli compilati e firmati;

b) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici e a enti di gestione di servizi pubblici;

c) accedere alle banche dati di altri enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e privati.

d) effettuare ispezioni e sopralluoghi mediante personale a ciò autorizzato.

4. Le disposizioni in materia di rateazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo e di riscossione coattiva, sono contenute nel vigente Regolamento generale delle entrate o, in mancanza, nelle vigenti normative in materia.

Articolo 10 – Sanzioni

Sanzioni amministrative tributarie

1. Le violazioni sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473 e ss.mm.ii..

2. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, da parte del soggetto responsabile, si applica la sanzione amministrativa, di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.471.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale cumulativa, da parte del soggetto responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal DL 19 maggio 2020, n. 34 all'art. 180.

4. Alle violazioni tributarie che non siano già state contestate e qualora non siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, si applica il ravvedimento di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 472/97.

Sanzioni amministrative non tributarie

5. Per ogni violazione degli obblighi di cui all'art 7 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 (venticinque/00) a euro 500 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti.

Articolo 11 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione Comunale a titolo d'imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del relativo atto, sono riscosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 12 - Interessi

1. Sulle somme incassate dal responsabile del pagamento del tributo e non riversate all'ente entro i termini previsti dall'articolo 7, si applicano gli interessi in misura annua calcolati al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile.

Articolo 13 - Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme non dovute, versate erroneamente, dovrà essere richiesto al Comune di Leggiuno, dall'avente diritto, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero, da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso), come previsto dall'articolo 1, comma 164, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal tasso di interesse legale vigente e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.

3. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze. La compensazione può essere effettuata previa autorizzazione che verrà rilasciata dal Comune a seguito di apposita richiesta da presentare all'ufficio competente.

4. Non sono ammessi al rimborso importi inferiori a euro 12,00 (dodici/00).

Articolo 14 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

TITOLO VI – FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 15 – Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale e ad esso sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio, ove consentito dalle disposizioni di legge.
2. In mancanza di specifica designazione, il Responsabile dell'Imposta corrisponde con il Responsabile dei Servizi Finanziari e Patrimoniali a cui l'Ufficio Tributi fa capo.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 16 - Entrata in vigore e disposizioni finali

1. In conformità a quanto stabilito dal comma 15 quater dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, si applica con decorrenza 1 Gennaio 2026.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia e il Regolamento medesimo si adegua ex lege alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria.